



## TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Il Presidente del Tribunale;

richiamati i propri decreti n. 8/20 del 11.03.20, 10/20 del 12.03.20, n. 20/20 del 24.03.20, n. 24/20 del 10.04.20, n. 26/20 del 14.04.20, n. 30/20 del 08.05.20, n. 1275 del 15.05.20, n.39/20 del 30.06.20, n.45/20 del 01.09.20, n 62/20 del 03.11.20 e n.72/20 del 27.11.20 recanti tutti misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visti i protocolli adottati in data 29 aprile 2020 dal Tribunale di Caltagirone, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone e l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, e, in data 7 maggio 2020, dal Tribunale di Caltagirone, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, dall'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e dalla Camera Penale di Caltagirone;

visto il documento di valutazione dei rischi aggiornato;

visto il decreto legge 24 marzo 2022 n 24 che detta disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID -19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022;

visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto che prevede che dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 il personale amministrativo e i magistrati che accedono agli uffici giudiziari, nonchè i magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della

giustizia dovranno possedere ed esibire una delle certificazioni Verdi da COVID 19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test ( cd green pass base);

visto l'art. 5 del citato decreto che prevede che ,a decorrere dal 1 aprile e fino al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di utilizzo in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1, e quindi negli uffici pubblici, dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie, precisandosi, al comma 8, che sono considerati -per i lavoratori- dispositivi di protezione individuale a sensi dell'art 74 , comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 le mascherine cd "chirurgiche";

rilevato che nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19;

considerato quindi che la emergenza sanitaria, almeno fino al 30 aprile 2022, non può dirsi del tutto superata e che appare assolutamente opportuno mantenere le attuali modalità di svolgimento delle udienze penali dibattimentali e udienze camerale GIP/GUP, che, peraltro, nei due anni decorsi, sono risultate efficaci in termini di buona organizzazione, e hanno evitato, o comunque ridotto, sovraffollamenti e disagi per i difensori, le parti ed i testi e consentito una più efficiente programmazione delle attività;

che si ritiene quindi debbano essere confermate, allo stato sino alla data del 30.04.2022, tutte le misure adottate con il provvedimento del 27 novembre 2020, fatta eccezione per la disposizione che indicava in un massimo di 20 il numero dei processi da trattare, rimettendosi al prudente apprezzamento di ogni singolo magistrato, togato e onorario, la organizzazione del ruolo di udienza, sì da contemperare le esigenze sanitarie ancora in parte presenti con la necessità di ri-



durre i tempi di fissazione e trattazione e di incrementare il numero delle definizioni;

che l'udienza sarà, come da protocollo, distribuita in tre fasce orarie: la prima dedicata ai processi da rinviare, con modalità tali da consentire la partecipazione di un unico difensore designato dal Consiglio dell'Ordine; la seconda ai processi in istruttoria; la terza ai processi fissati per la discussione; che continuerà ad essere redatto l'elenco dei procedimenti (nel quale i processi sono indicati solo con il numero di ruolo per ragioni di privacy) che dovrà essere trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e pubblicato sul sito del Tribunale, almeno due giorni prima della data prevista per l'udienza, e verrà altresì affisso esternamente alla porta dell'aula dove verrà celebrata l'udienza; che i processi saranno preferibilmente trattati a porte chiuse.

che, per quanto attiene alle udienze civili l'art. 16, co.1-2, del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n15, ha statuito che *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,4,6,7,8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.”;*

che conseguentemente devono ritenersi prorogati al **31 dicembre 2022** l'obbligo del **deposito telematico** di tutti gli atti (anche quelli

introduttivi) e documenti, per come previsto dall'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020; la celebrazione a **porte chiuse** che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall'art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020; la **trattazione scritta** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall'art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020; la celebrazione con **collegamento da remoto** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020); il **giuramento telematico del c.t.u.**, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020; la possibilità per gli organi collegiali di assumere le **deliberazioni in camera di consiglio** mediante **collegamenti da remoto**, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020.

Tanto premesso,

#### DISPONE

Per quanto attiene alle udienze penali dibattimentali e camerale GIP/GUP la proroga fino al 30.04.2022 delle disposizioni contenute

nel decreto n 72 del 27 novembre 2020, fatta eccezione per la disposizione che indicava in un massimo di 20 il numero dei processi da trattare, che deve intendersi revocata, rimettendosi ora al prudente apprezzamento di ogni singolo magistrato, togato e onorario, la organizzazione del ruolo di udienza, sì da contemperare le esigenze sanitarie ancora in parte presenti con la necessità di ridurre i tempi di fissazione e trattazione e di incrementare il numero delle definizioni.

Per quanto attiene alle udienze civili si confermano le disposizioni adottate con lo stesso decreto rinnovando l'invito ai giudici a favorire, allo stato fino al 31 dicembre 2022, le modalità di trattazione scritta o trattazione mediante collegamento da remoto, senza necessità, in quest'ultimo caso, della loro presenza in ufficio.

All'interno del Palazzo di giustizia permane, allo stato fino al 30 aprile 2022, l'obbligo di utilizzo di mascherina.

Rimane fermo l'obbligo di osservare le norme generali di cautela sanitaria personale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19.

Nelle aule saranno a disposizione gel disinfettanti e sarà garantita la regolare pulizia, effettuata mediante i prodotti indicati dal Ministero della Salute al fine di permetterne l'idonea disinfezione. Viene prevista inoltre la ventilazione e il ricambio d'aria periodico delle aule civili e penali mediante l'apertura delle finestre.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, al Procuratore della Repubblica di Caltagirone, al COA di Caltagirone, a tutti i magistrati togati e onorari, ai responsabili delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Caltagirone e di Militello Val di Catania.



Si pubblichi nel sito internet del Tribunale.

Caltagirone, 1 aprile 2022

Il Presidente del Tribunale



Dott.ssa Giovanna Scibilia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanna Scibilia".